

Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali: necessaria la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali per l'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari

Ai fini dell'esenzione dal pagamento di [spese](#), [competenze](#) e [onorari](#), nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326, è inefficace se non è sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l'interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito. Si deve ritenere efficace la dichiarazione sostitutiva che sia sottoscritta dalla parte e che, pur redatta su foglio separato, sia materialmente congiunta al ricorso, così da formarne parte integrante, e sia richiamata nelle conclusioni del ricorso medesimo. Non è prescritta, per l'efficacia della dichiarazione in esame, l'autentica del difensore.

Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 18.10.2022, n. 30594

...omissis...

Fatti di causa

La signora D.G.G. ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c., al fine di accertare il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento.

Espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Napoli, con decreto pronunciato il 20 luglio 2016, ha omologato l'accertamento sanitario con esito negativo, per insussistenza di "patologie che determinano le condizioni per l'indennità di accompagnamento", e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.052,00, "tenuto conto della riduzione del 20%".

Nel porre a carico della ricorrente l'onere delle spese e nel negare rilievo alla dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., il Tribunale ha osservato che "La dichiarazione meramente spillata nel mezzo del ricorso non è autenticata".

Contro il menzionato decreto, D.G.G. ricorre per cassazione, con atto notificato il 4 gennaio 2017 e affidato a un motivo.

L'INPS si è limitato a depositare procura conferita in calce al ricorso per cassazione notificato.

La causa è stata fissata per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, a norma dell'art. 375 c.p.c., comma 2, e art. 380 bis.1 c.p.c..

Il pubblico ministero non ha depositato in cancelleria conclusioni scritte.

Motivi della decisione

1. La signora D.G.G., con un unico motivo, chiede a questa Corte di cassare il decreto impugnato, con decisione nella causa nel merito o, in subordine, con rinvio al Tribunale, e di dichiarare che la ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese processuali. Con rifusione di spese, da distrarre a favore del procuratore antistatario.

La ricorrente, dopo aver premesso l'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione limitatamente alla statuizione sulle spese, deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326, dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e dell'art. 445 bis c.p.c..

Avrebbe errato il Tribunale di Napoli nel reputare irrituale la dichiarazione meramente spillata al ricorso, perché non autenticata. L'art. 152 disp. att. c.p.c., si limiterebbe a prescrivere la formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo, senza imporre l'autentica di tale dichiarazione. L'autentica rappresenterebbe una formalità ulteriore, in contrasto con quella finalità di semplificare le condizioni per l'accesso alla tutela giurisdizionale che contraddistingue la normativa in tema di esonero dalle spese.

2. Il ricorso è ammissibile.

2.1. Questa Corte è costante nel ritenere ricorribile per cassazione, alla stregua dell'art. 111 Cost., il decreto di omologazione dell'accertamento del requisito sanitario operato dal consulente tecnico d'ufficio, limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza.

Il capo sulle spese configura un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, che incide sui diritti patrimoniali delle parti e non è altrimenti impugnabile (Cass., sez. VI-L, 17 marzo 2014, n. 6085; nello stesso senso, Cass., sez. VI-L, 20 febbraio 2017, n. 4365).

2.2. La ricorrente ha poi debitamente riprodotto la dichiarazione formulata nelle conclusioni del ricorso introduttivo ex art. 445 bis c.p.c., e la dichiarazione reddituale sottoscritta personalmente dalla parte, spillata materialmente nel menzionato ricorso introduttivo, dopo le conclusioni, tra la pagina 3 e la pagina 4 (pagina 2 del ricorso per cassazione).

Le censure sono dunque specifiche e corredate dagli elementi che consentono a questa Corte di verificare ex actis la veridicità delle asserzioni che avvalorano il ricorso e la conformità della dichiarazione resa alle prescrizioni di legge (Cass., sez. VI-L, 15 gennaio 2015, n. 545).

3. Il ricorso è fondato.

4. La ricorrente ha richiesto l'accertamento del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento e tale prestazione rappresenta l'oggetto diretto della domanda introdotta nel giudizio, con conseguente applicabilità dell'art. 152 disp. att. c.p.c., (Cass., sez. lav., 4 agosto 2020, n. 16676).

In forza di tale previsione, la parte soccombente, salvo che nei casi di malafede e colpa grave, non può essere condannata al pagamento di spese, competenze e onorari quando, nell'anno precedente alla pronuncia, risulti titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore alla soglia determinata dalla legge.

E' onere dell'interessato, per beneficiare del predetto esonero, formulare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

5. Questa Corte, ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, afferma che è inefficace la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, allorché non sia sottoscritta dalla parte.

Invero, a tale dichiarazione, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo, la norma riconnette un'assunzione di responsabilità che è personale e non può essere delegata al difensore, come emerge dall'impegno dell'interessato a comunicare, finché il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito (Cass., sez. lav., 4 aprile 2012, n. 5363; nello stesso senso, Cass., sez. VI-L, 10 novembre 2016, n. 22952).

La dichiarazione della parte segna il punto di bilanciamento tra l'esigenza di assicurare l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti e quella di prevenire e reprimere gli abusi mediante controlli (Cass., sez. lav., 16 dicembre 2021, n. 40400).

Quel che rileva è che, della sussistenza delle condizioni di esonero, si dia conto nell'atto introduttivo del giudizio e che la dichiarazione sia sottoscritta personalmente dalla parte.

Non è prescritta dalla legge, per esternare la dichiarazione in parola, una formula rigida o sacramentale (Cass., sez. VI-L, 3 agosto 2016, n. 16132). Le formalità imposte dalla legge devono essere interpretate anche alla stregua delle finalità che essa persegue, di semplificare le condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale e di rendere così effettiva la tutela di diritti costituzionalmente garantiti, senza trascurare la necessità di reprimere e sanzionare gli abusi (Cass., sez. VI-L, 29 novembre 2016, n. 24303).

Purché sia assicurato il rispetto dei requisiti indefettibili prima enunciati, questa Corte ha ritenuto efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e sia ritualmente prodotta con il medesimo (Cass., sez. VI-L, 26 luglio 2011, n. 16284; negli stessi termini, Cass., sez. VI-L, 25 giugno 2018, n. 16616).

6. Dalle allegazioni del ricorso per cassazione, corredato dalla riproduzione della dichiarazione resa dalla parte e delle conclusioni dell'atto introduttivo (pagina 2), si può evincere che la ricorrente ha dato conto della dichiarazione sostitutiva nelle conclusioni, qualificandola come "parte integrante del presente atto", e l'ha poi prodotta dopo le conclusioni, debitamente sottoscritta dalla parte stessa e spillata materialmente al ricorso, come lo stesso provvedimento impugnato evidenzia.

Tale dichiarazione è conforme ai requisiti di legge, così come risultano interpretati da una giurisprudenza oramai copiosa di questa Corte.

La dichiarazione, richiamata anche nelle conclusioni dell'atto introduttivo, è sottoscritta dalla parte. Tanto è necessario e sufficiente per fondare, in capo alla parte che sottoscrive la dichiarazione, l'assunzione personale di responsabilità, non delegabile al difensore. Non è dunque richiesto che il difensore autentichi la dichiarazione sottoscritta dalla parte.

Ne' inficia la regolarità della dichiarazione il fatto che essa sia spillata al ricorso. Quel che conta è che la dichiarazione faccia comunque parte integrante del ricorso.

Questa Corte ha ritenuto irrituale una dichiarazione apposta su un foglio volante, che non risultava spillato al ricorso, e neppure menzionata nell'indice del fascicolo e dunque inserita in modo anomalo (Cass., sez. lav., 29 dicembre 2010, n. 26370).

Anomalia che, nel caso di specie, non si ravvisa, tanto più che lo stesso Istituto - come la ricorrente non ha mancato di rilevare, senza che la controparte abbia articolato a tale riguardo rilievi critici - nulla ha opposto in ordine alla regolarità della dichiarazione presentata dalla parte.

7. Il ricorso, pertanto, dev'essere accolto.

Il decreto impugnato è cassato, nella parte in cui condanna D.G.G. a rifondere all'INPS le spese di lite, liquidate in Euro 1.052,00, in applicazione del seguente principio di diritto: "Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326, è inefficace se non è sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l'interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito. Si deve ritenere efficace la dichiarazione sostitutiva che sia sottoscritta dalla parte e che, pur redatta su foglio separato, sia materialmente congiunta al ricorso, così da formarne parte integrante, e sia richiamata nelle conclusioni del ricorso medesimo. Non è prescritta, per l'efficacia della dichiarazione in esame, l'autentica del difensore".

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, a norma dell'art. 384 c.p.c., comma 2.

In virtù della dichiarazione resa dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio in cui è stato emesso il provvedimento impugnato devono essere dichiarate non ripetibili (fra le molte, Cass., sez. VI-L, 20 gennaio 2022, n. 1720).

8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., il difensore della parte ricorrente ha presentato rituale richiesta di distrazione in suo favore degli onorari non riscossi e delle spese che dichiara di avere anticipate. Nel dispositivo si provvede in conformità a tale richiesta.

9. Per la natura della pronuncia resa, non sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giacché tale misura opera soltanto nel caso del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o d'improcedibilità (fra le molte, di recente, Cass., sez. II, 22 luglio 2022, n. 22952).

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnato decreto limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, che, decidendo nel merito, dichiara non ripetibili; condanna l'INPS a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
